

NUOVE MISURE FISCALI A SOSTEGNO DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE

Il Decreto-Legge n. 99/2021 introduce alcune misure fiscali a tutela dei consumatori e delle imprese

Informativa n. 27/2021

Riferimenti normativi D.L. n. 99/2021 del 30/06/2021 pubblicato in GU n. 155 del 30/06/2021

D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis")

Legge n. 178/2020 c.d. "Legge di bilancio 2021"



Il D.L. n. 99/2021 del 30/06/2021 (c.d. “Decreto Omnibus”), entrato in vigore il 01/07/2021, ha introdotto misure in materia fiscale a tutela dei consumatori e delle imprese. Vengono di seguito analizzate le principali novità introdotte.

Cash back

Si ricorda come la “Legge di bilancio 2021”, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, aveva introdotto a favore delle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, al di fuori dall’esercizio d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici, un rimborso in denaro nella misura del 10% (c.d. cash back). Si veda per dettagli l’Informativa Unistudio n. 7/2021.

Il Decreto n. 99/2021 stabilisce che **il programma di cash back è sospeso dall’1/07/2021 al 31/12/2021**.

Credito di imposta per le commissioni su pagamenti elettronici

Come noto l’art. 22 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro, per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati. Si vedano per dettagli le Informative Unistudio n. 53 e 55 del 2020.

Il credito d’imposta è stato fin d’ora pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
- in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.

Il D.L. n. 99/2021 stabilisce che per le commissioni maturate **dall’1/07/2021 al 30/06/2022** il credito di imposta è incrementato al **100% delle commissioni** nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni adottino strumenti di pagamento elettronici collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento (POS) evoluti.

Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che tra **l’1/07/2021 e il 30/06/2022** acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa di **160,00 Euro**, nelle seguenti misure:

- a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare non superiore a 200.000,00 Euro;
- b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare superiore a 200.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di Euro;
- c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare superiore a 1.000.000,00 di Euro e fino a 5.000.000,00 di Euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di **320,00 Euro**, nelle seguenti misure:

- a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare non superiore a 200.000,00 Euro;
- b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare superiore a 200.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di Euro;
- c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2020 siano di ammontare superiore a 1.000.000,00 di Euro e fino a 5.000.000,00 di Euro.

Il credito d’imposta in esame e il credito di imposta relativo alle commissioni di cui al precedente paragrafo:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24 successivamente al sostenimento della spesa;

- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi IRPEF/IRES e dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61 e art. 109 co. 5 del TUIR.

I crediti di imposta si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni dei regolamenti UE relativi agli aiuti "de minimis".

Sabatini-TER

L'agevolazione denominata "Sabatini-ter" consiste nell'erogazione di un contributo a copertura degli interessi passivi sostenuti in sede di stipula di un finanziamento finalizzato all'acquisto/acquisizione in leasing di macchinari, impianti e attrezzature nuovi da parte delle micro, piccole e medie imprese.

La "Legge di bilancio 2021" ha eliminato la soglia di 200.000,00 Euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione. Si veda per dettagli l'Informativa Unistudio n. 5/2021.

Con il decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) del 2/07/2021 è disposta, a partire dallo stesso 2/07/2021, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, per 425 milioni di Euro, disposto dal D.L. n. 99/2021. Lo sportello era stato chiuso il 2/06/2021 per mancanza di risorse.

Il Decreto in commento prevede inoltre, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente all'1/01/2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, che il MISE proceda, secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione anche se non espressamente richiesto dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Cordiali saluti.